

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO
GENERALE DEL PROGETTO “MIGRAIN - MIGRATION AND IMMIGRATION:
SOCIAL IMPACTS AND CITIZENS RESPONSES AS CONCERNS THE
SUSTIANABLE AND PEACEFUL DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED
EUROPE**

CUP: XXXXXXXX – CIG: XXXXXXXX

TRA

La Dott.ssa **Tiziana Giangrandi**, domiciliata in qualità di Responsabile del Servizio **Segreteria – Affari Generali**, nata a Fusignano il 8.1.1959 e domiciliata per la carica in Corso Emaldi 115 che interviene per conto del Comune di Fusignano, codice fiscale **00343220398**, in base alla legittimazione conferitagli dal **XXXXXXX**

E

la Dott.ssa Andrea Donda, legale rappresentante della società ARGO di Donda Andrea e C. snc – con sede in Faenza (RA) – Via Parri 6 – codice fiscale e partita IVA: 02495720399.

PREMESSO CHE

- il Comune di Fusignano partecipa in qualità di partner al progetto europeo **MIGRAIN – Migration and Immigration: social impacts and citizens responses as concerns the sustainable and peaceful development of an integrated Europe**, finalizzato allo scambio di buone pratiche in tema di

immigrazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli impatti sociali che conseguono i flussi migratori europei;

- il Comune di Fusignano è tenuto a realizzare una serie di attività progettuali prevista dall'Application Form e dal Partnership Agreement sottoscritto da tutti i partner del progetto;

- il budget complessivo assegnato al Comune di Fusignano è pari a 15.870,00 Euro;

- la durata di progetto è di 20 mesi (dal 1 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016);

- il contributo europeo è calcolato su base forfettaria secondo le regole stabilite dal Programma Europa per i Cittadini – Misura Reti di Città;

- con Determinazione Dirigenziale n. XX del XX/XX/XX, prot. N. XXXXX si è proceduto ad affidare la fornitura del servizio di gestione e coordinamento generale delle attività in capo al Comune di Fusignano del progetto MIGRAIN alla società ARGO di Donda Andrea e C. snc, con sede a Faenza (RA), codice fiscale e partita IVA: 02495720399.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Fusignano – nel prosieguo del presente atto denominato “Comune”, rappresentato dalla Dott.ssa XXXXXXXX, in esecuzione degli atti precedentemente citati, affida alla ditta ARGO di Donda Andrea e C. snc – nel prosieguo del presente atto denominata “società affidataria”, rappresentata dal legale rappresentante Dott.ssa Andrea Donda, la fornitura del servizio di gestione e coordinamento generale delle attività del progetto MIGRAIN in capo al Comune. Tali attività sono delineate dettagliatamente nell'Application Form approvata dalla Commissione Europea e sono suddivise in due categorie:

1) partecipazione a tutti gli incontri internazionali organizzati dai partner del progetto;

2) organizzazione di un evento internazionale a Fusignano al quale parteciperanno tutti i partner del progetto.

Tenendo conto delle attività previste dall'Application Form e degli obblighi specificati nell'Accordo di Partenariato, la società affidataria dovrà realizzare tutte le azioni in capo al Comune:

A) Partecipazione agli incontri internazionali organizzati dai partner del progetto

Il progetto in oggetto prevede la tenuta di 6 incontri internazionali, così stabiliti:

1) Diosd (Ungheria): 30/04/2015 – 02/05/2015

2) Argenbuhl (Germania): 22/05/2015 – 24/05/2015

3) Locroi (Grecia): 03/06/2015 – 05/06/2015

4) Aheloy (Bulgaria): 26/06/2016 – 28/06/2016

5) Lupeni (Romania): 02/09/2016 – 04/09/2016

6) Cieszanow (Polonia): 14/09/2016 – 16/09/2016

Il Comune, in quanto partner del progetto, è tenuto ad inviare a ciascuno di tali incontri 3 persone in propria rappresentanza: queste ultime saranno identificate dall'amministrazione comunale e segnalate alla società affidataria. Il Comune è tenuto ad identificare e segnalare i nominativi dei partecipanti alla società affidataria almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'incontro.

La società affidataria deve sostenere **tutti** i costi di trasferta (intesi in partenza da Fusignano, fino al luogo di destinazione, e ritorno) di suddette persone identificate dall'amministrazione comunale, per un totale di 18 persone. La società affidataria si impegna a scegliere la soluzione di trasferta secondo criteri di praticità ed economicità (considerato che il progetto assegna una somma forfettaria di 300 euro a persona per trasferta). La società affidataria si impegna altresì ad espletare l'insieme delle pratiche necessarie allo svolgimento delle trasferte (prenotazioni,

erogazione delle eventuali carte di imbarco, eventuale check in on line, noleggio di auto, ecc.).

La società affidataria si impegna a partecipare all'incontro di avvio di progetto e si rende disponibile ad accompagnare i partecipanti identificati dal Comune in caso di necessità di supporto linguistico e/o mancato raggiungimento del numero di partecipanti (per un massimo di 3 incontri complessivi), senza addebito di ulteriori costi.

In caso di variazione di numero di partecipanti fa fede quanto descritto nell'art. 5 c.2. .

B) Organizzazione dell'evento internazionale a Fusignano

La società affidataria deve assistere il Comune nell'organizzazione dell'incontro internazionale previsto a Fusignano dal 18/11/2015 a 20/11/2015.

In particolare, la società affidataria è tenuta a:

- assistere il Comune nella predisposizione del programma dell'incontro;
- inviare ai partner internazionali tutte le informazioni sull'incontro (agenda, orari, luoghi di incontro);
- predisporre i fogli firme ed occuparsi della loro corretta compilazione;
- assistere il Comune nel coordinamento dell'evento durante tutta la sua durata;
- sostenere i costi di pernottamento dei partecipanti internazionali (3 notti per quattordici persone);
- organizzare e sostenere i costi di 3 cene con i partecipanti locali e internazionali (massimo 25 persone a pasto);
- organizzare e sostenere i costi di 2 pranzi di lavoro con i partecipanti locali e internazionali (massimo 46 persone a pasto);
- sostenere eventuali costi (gettone presenza) per il relatore identificato dal Comune di Fusignano;

Il Comune di Fusignano sarà responsabile della valutazione, identificazione e implementazione dei contenuti del programma e del coinvolgimento degli stakeholders locali.

In caso di variazione di numero di partecipanti fa fede quanto descritto nell'art. 5 c.2. .

C) Assistenza nella realizzazione di strumenti di comunicazione e disseminazione

La società affidataria deve assistere il Capofila nella elaborazione di tutti gli strumenti di comunicazione previsti dal progetto. In particolare, la società affidataria è tenuta a:

- predisporre il materiale in lingua inglese per il sito ufficiale del progetto;
- assistere il Capofila nella realizzazione del video ufficiale del progetto;
- predisporre e tradurre in lingua inglese i materiali per la brochure ufficiale del progetto.

I testi saranno elaborati in stretta collaborazione con il Comune di Fusignano il quale fornirà o suggerirà alla società affidataria i contenuti da inviare al partner Capofila.

[I costi tutti della promozione dell'evento rimangono in capo alla società affidataria.](#)

D) Reportistica e gestione amministrative nei confronti del Capofila

La società affidataria è tenuta ad elaborare tutti gli elementi di reportistica e gestione amministrativa, così come previsti dal progetto e dall'Agenzia esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura, di seguito Autorità di Gestione, nei confronti del Capofila del progetto. In particolare, la società affidataria è tenuta a:

- elaborare il programma dell'evento a Fusignano seguendo le regole stabilite dall'Autorità di Gestione ;

- compilare e validare il foglio firme per ogni incontro internazionale seguendo le regole stabilità dell'Autorità di Gestione;
- elaborare un report dettagliato sull'evento di Fusignano e trasmettere tutta la documentazione al partner Capofila;
- assistere il partner Capofila nella predisposizione del report finale (tecnico e finanziario, secondo la modulistica predisposta dall'Autorità di Gestione) da inviare all'Autorità di Gestione entro 45 giorni dalla data di conclusione del progetto;
- assistere il Comune di Fusignano nella comunicazione con i partner del progetto.

ARTICOLO 2 - Corrispettivo e modalità di pagamento delle prestazioni

Per la realizzazione di quanto previsto all'articolo 1 il Comune erogherà alla società affidataria un compenso globale pari a Euro 15.870,97 Euro (IVA compresa). Eventuali riduzioni del contributo erogato determineranno un corrispondente ridimensionamento del progetto e una riduzione del corrispettivo.

La fatturazione di tale importo sarà così suddivisa:

- anticipo del 50% pari a 7.935,48 Euro (IVA compresa) alla firma del contratto;
- il 25% pari a 3.967,74 Euro (IVA compresa) a conclusione dell'evento internazionale a Fusignano;
- il saldo pari a 3.967,74 Euro (IVA compresa) a conclusione del progetto (31 dicembre 2016).

Ai sensi dell'art. 4 della D.Lgs 231/2002 il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Per consentire il rispetto dei suddetti termini di pagamento la fattura deve essere correttamente intestata a: Comune di Fusignano, Ufficio **XXXX**, Via **XXXXXXXXXX**. La fattura può essere consegnata al Comune sia per posta

ordinaria, sia tramite PEC all'indirizzo XXXXX o per mail semplice all'indirizzo xxx@XXXXX.

Qualora si rendessero necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul tesoriere del Comune. La società affidataria assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetti del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i, con apposita comunicazione da parte della società affidataria come conto/i corrente/i dedicati/i. La società affidataria si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto è il seguente XXXXXXXX. Il codice CUP, da indicare in ogni comunicazione, è il seguente: XXXXXXXX

ARTICOLO 3 - Durata

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà entro il 31/12/2016 (salvo eventuale proroga del progetto).

Oltre il termine di scadenza del contratto la società affidataria garantisce al propria disponibilità a collaborare con il committente sia per elaborare ulteriori relazioni richieste dal Capofila che in occasione di eventuali controlli di Organismi Comunitari a ciò deputati. Tale disponibilità a collaborare è garantita entro i 3 anni

successivi alla data di scadenza del presente affidamento e comunque per tutto il periodo soggetto a controllo.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni previste nel presente contratto potranno essere svolte presso la sede propria per via telematica, postale e telefonica e, se necessario, presso il Comune di Fusignano e/o altri luoghi in cui si svolgono le attività del progetto.

ARTICOLO 5 - Varianti ed eventuali servizi complementari

Il Comune si riserva, ove ne ricorrano i presupposti, di affidare alla società Affidataria eventuali servizi ai sensi del comma 2° lett. a) e b) dell'art. 266 del Reg. CE 1268/2012 salvi i limiti di importo più ristretti stabiliti dalla normativa nazionale (art. 57 del D. Lgs 12-4-2016 n°163).

Il Comune si riserva, inoltre durante l'esecuzione del contratto e qualora si verificano i presupposti di Legge o lo ritenga opportuno, di introdurre, a suo insindacabile giudizio, le varianti previste dall'art. 311 del D.P.R. n°207 del 5/10/2010 (regolamento attuativo del Codice dei Contratti).

La ripartizione del budget tra i partner del progetto è calcolata in relazione al numero di partecipanti agli incontri internazionali indicati all'art.1, secondo i criteri definiti nel partnership agreement. In caso di aumento del numero di partecipanti del Comune di Fusignano agli eventi internazionali, il corrispettivo identificato all'art.2 subirà il conseguente aumento, secondo quanto definito dai partner del progetto. In caso di rinuncia di partecipazione di uno o più partecipanti in seguito alla avvenuta prenotazione da parte della società affidataria il Comune di Fusignano è tenuto a mantenere invariato il corrispettivo identificato all'art. 2.

In ogni caso la società Affidataria s'impegna a realizzare tutte le attività con la diligenza necessaria ai fini dell'ottenimento dell'intero contributo definito in

premessa e a comunicare al Comune con congruo anticipo ogni possibile causa di riduzione del contributo stesso che sia ascrivibile all'attività del Comune.

ARTICOLO 6 – Risoluzione controversie

Le controversie derivanti dal presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nel caso in cui non sia possibile dirimere le stesse in via amministrativa, saranno demandate al competente giudice ordinario. Si riconosce la competenza del Foro di Ravenna.

ARTICOLO 7 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale dipendente

La società affidataria è unico responsabile, nei confronti del personale impiegato e dei terzi, nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche previdenziale e della sicurezza. La società affidataria ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere, che possono verificarsi nello svolgimento delle attività e i danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e/o a cose, sia della Provincia che di Terzi, in dipendenza di colpa o di negligenza, sollevando da ciò la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità. La società affidataria ha l'obbligo di osservare, oltre il presente contratto, ogni altra norma di Legge, Decreto, e Regolamento vigenti in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. La società affidataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8 – Sospensioni in caso di errori o irregolarità

Ai sensi dell'art. 166 del Reg. CE 29-10-2012 n° 1268/2012 nel caso in cui l'esecuzione dell'appalto dovesse presumersi inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, il Comune potrà sospendere l'esecuzione del contratto in attesa delle verifiche circa l'esistenza di tali errori, irregolarità sostanziali o frodi presunte. Sempre ai sensi del sopracitato art. 166 del Reg. CE 23-12-2002 n° 2342/2002 costituiscono errori o irregolarità sostanziali qualsiasi violazione di una disposizione contrattuale o legislativa risultante da un atto o da un'omissione che abbia o potrebbe avere per effetto di arrecare pregiudizio la bilancio comunitario dell'Unione Europea.

ARTICOLO 10 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune,
- arbitrario abbandono o sospensione da parte della società aggiudicataria, non dipendente da cause di forza maggiore, delle attività previste nel presente atto,
- cessazione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento della società affidataria.
- il ritardo nell'effettuazione delle singole prestazioni.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, con imputazione all'aggiudicatario inadempiente del maggior costo. Alla società affidataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese o i danni. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

ARTICOLO 11 – Spese contrattuali

Il presente atto viene stipulato in un solo originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A..

ARTICOLO 12 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

Fusignano, **XX/XX/XXX**

LA DIRIGENTE DEL COMUNE DI FUSIGNANO

D.ssa **XXXXXXXX**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ARGO DI DONDA ANDREA E C. snc

Dott.ss Andrea Donda
